

Circolare 3/2026

GESTIONE DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO

Vi ricordiamo come ogni anno che, in prossimità della chiusura dell'esercizio, occorre prestare particolare attenzione alla **gestione delle fatture** emesse a fine 2025 e ricevute tra dicembre e gennaio 2026. La riforma fiscale che dovrebbe introdurre criteri più flessibili per l'esercizio della detrazione IVA non è ancora operativa; pertanto, **restano applicabili le regole attualmente vigenti**, fondate sulla data di ricezione e sulla registrazione del documento.

Fattura ricevuta entro il 31 dicembre 2025:

- Se è anche **registrata entro dicembre**, l'IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre.
- Se **ricevuta a dicembre ma registrata nel 2026**, la detrazione resta riferibile al 2025, purché:
 - la registrazione avvenga entro il **30 aprile 2026**;
 - si utilizzi un **sezionale dedicato** per evitare duplicazioni;
 - l'IVA confluisca nella **dichiarazione IVA 2025**.

Fattura emessa a dicembre 2025 ma ricevuta a gennaio 2026:

- La detrazione è esercitabile **solo nel 2026**, perché il possesso del documento avviene in quell'anno.
- Esempio: fattura del 31/12/2025 ricevuta il 4/1/2026 → detrazione nella liquidazione di gennaio 2026.
- In ogni caso, entro la **dichiarazione IVA 2026**.

Importazioni di beni a fine anno

Analoghe considerazioni si applicano alle importazioni di beni effettuate a fine anno. In tali ipotesi, il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato con **riferimento ai documenti doganali**, assumendo come momento rilevante la **data di svincolo della merce**, normalmente coincidente con la data di accettazione della dichiarazione doganale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti